

Da Europa e Ocse approcci diversi al prelievo in Rete

Internet come oggetto di normazione da parte degli Stati o come soggetto per la determinazione del luogo del diritto: sono questi i profili essenziali su cui si concentra il dibattito internazionale in materia tributaria, sia nell'Unione Europea sia in ambito Ocse.

La diversa funzione e il differente ambito territoriale dei due organismi fanno sì che i lavori siano stati condotti su aspetti distinti: mentre l'Ocse ha privilegiato un esame a largo spettro, sulla fiscalità diretta come su quella indiretta, la Ue si è prevalentemente soffermata sulla seconda.

Riflessi Ocse per l'Unione. Nell'Ue il commercio elettronico non costituisce una singola attività soggetta a una specifica imposta bensì rileva alla stregua di un'impresa commerciale agli effetti dell'imposizione diretta e dell'Iva.

Sotto il primo profilo, ha formato oggetto di lungo dibattito l'allocatione tra i diversi Stati membri del diritto alla tassazione di redditi derivanti dal commercio elettronico che coinvolge più ordinamenti tributari. Nella versione 2003, il Commentario al modello di convenzione contro le doppie imposizioni adottato dall'Ocse affronta in dettaglio il tema del commercio elettronico con particolare riferimento al concetto di stabile organizzazione, attraverso cui può essere svolta tale attività in uno Stato diverso da quello in cui risiede il contribuente dedicato a tale attività.

La posizione del Commentario (paragrafi da 42.1 a 42.10 sub art. 5) distingue la figura del *website* da quella del *server*: solo quest'ultimo costituisce un elemento materiale che, in linea di princi-

pio, può costituire una stabile organizzazione. Ne consegue, quindi, che se l'impresa di commercio elettronico è esercitata attraverso un *website* ospitato in un *server* localizzato in un altro Stato, quest'ultimo Stato, secondo le indicazioni Ocse, ha titolo per riconoscere nel *server* una stabile organizzazione nel proprio territorio e, conseguentemente, tassare i profitti ivi maturati.

La posizione europea sull'Iva. L'attività del commercio elettronico rileva come *supplied services*, sulla base dall'articolo 9, c. 2, lett. e della sesta direttiva ai fini dell'Iva comunitaria (77/388/ECC). Al riguardo, la *Value Added Tax Committee* («Guidelines of the 67th meeting», Bruxelles, 15 gennaio 2003) ha fornito indicazioni interpretative sulla prestazione in esame, osservando come l'*electronically supplied service* sia quello reso attraverso uno strumento elettronico (come Internet) e che abbia a oggetto per lo più un contenuto informativo. Questo tipo di prestazione rileva agli effetti Iva e assume una propria specificità (art. 9, c. 2, lett. e) quando il canale informatico è lo strumento indispensabile per l'erogazione del servizio richiesto. La semplice attività di informazione (come lo scambio di e-mail) non costituisce un'attività imponibile ma viene assorbita dalla transazione principale, di cui lo scambio di informazioni è un mero ausilio.

Resta invece ferma la posizione contraria a ogni forma di tassazione del traffico digitale interattivo (la «bit tax»), incentrata sulla intensità delle trasmissioni senza riferimento alcuno al valore aggiunto della comunicazione.

PIERGIORGIO VALENTE